

SCLOPIS ministro di grazia e giustizia osserva che tale soverchieria è così ributtante, che non è nemmeno il caso di premunirne i Lombardi con apposita dichiarazione.

(Cost. Sub.)

CORNERO padre. Io ripeto che siamo sempre nello stesso sistema di divisione: niente osta che dividendo la materia dei due ultimi articoli per formarne l'oggetto della legge elettorale, discutendo i precedenti articoli separatamente, si aggiunga tutto quello che si può ravvisare necessario per sostituire a qualche accidentalità, a qualche convenienza nella legge elettorale; intanto il sistema della divisione resti tal quale è. Sia la formazione della legge elettorale separata da tutto il resto; a tutto questo resto che sarà previamente trattato, si aggiungeranno quelle proposte che si crederanno del caso e che potranno avere qualche influenza sulla legge elettorale.

(Sten. In.)

PARETO ministro degli esteri sostiene non esservi luogo alla discussione dell'emendamento del Ministero, prima che si giunga alla discussione dell'articolo che concerne.

REVEL ministro delle finanze è di parere che essendosi proposta la divisione del progetto di legge, si sia fatta con ciò una questione preliminare, la quale debba essere posta a voti prima d'ogni altra.

BUFFA sostiene al contrario, che la proposta del ministro degli esteri, la quale tende a far sì che si sospenda la discussione a questo luogo, voglia avere la precedenza.

(Conc.)

IL PRESIDENTE legge i seguenti altri emendamenti:

Del deputato *Sineo*:

« Si farà un settimo articolo per stabilire basi elettorali conformi al protocollo convenuto col governo provvisorio lombardo. »

Del deputato *Cornero padre*:

« Essere luogo alla divisione della discussione tra gli oggetti degli art. 1 a 6 inclusivi del progetto della Commissione e li due ultimi dello stesso progetto per la formazione della legge elettorale, ritenute per questa, in ordine alla Lombardia, le basi portate dagli art. 8 e 9 del protocollo 15 scorso giugno. »

Del deputato *Cadorna*:

« Si proceda alla discussione degli articoli, salva la questione di divisione, giunta che sarà la questione all'articolo 7 della proposta legge. »

Chiede se l'emendamento Cadorna, come quello che contiene la questione sospensiva, che secondo l'art. 25 del regolamento deve avere la priorità, sia appoggiato.

(È appoggiato, e posto ai voti, è adottato.)

Si passa quindi alla discussione sopra i singoli articoli, e legge il primo articolo del progetto della Commissione.

PESCATORE presenta un emendamento composto di vari articoli, e così formulato:

« Art. 1. Gli Stati Sardi, gli altri già uniti, la Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, già formanti un solo regno a termini della legge in data del 28 giugno saranno governati colle norme infra stabilite sino all'apertura del Parlamento comune successivo alla Costituente.

Art. 2. Conforme al progetto.

Art. 3. Sarà convocata una consulta del regno composta in ragione di un consigliere per ogni duecento cinquantamila abitanti.

Dal Re e da questa consulta sarà esercitato collettivamente il potere legislativo.

I consiglieri saranno eletti dal Parlamento negli Stati Sardi e negli altri già uniti, e dalle congregazioni provinciali nella Lombardia e nelle dette provincie.

Art. 4. Conforme all'art. 3 del progetto.

Art. 5. Conforme all'art. 4 del progetto.

Art. 6. Nulla per ora è innovato nelle leggi e nei regolamenti attuali degli Stati Sardi, degli altri già uniti e delle dette provincie. »

L'art. 6 del progetto si sopprime:

IL PRESIDENTE domanda se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

FIGINI propone che l'articolo primo sia emendato come segue:

« La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo saranno governate colle norme infra stabilite, sino alla pubblicazione dello Statuto fondamentale della nuova monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia, che sarà formata dall'assemblea Costituente. »

(Esso è appoggiato.)

(Verb.)

IL PRESIDENTE. Ha la parola per svilupparlo.

FIGINI svolge il suo emendamento e dice che pel fatto della promulgazione dello Statuto fondamentale della nuova monarchia costituzionale, il nuovo regime essendo già inaugurato, i nuovi poteri già costituiti, divise le norme ed i modi del loro esercizio, non che il genere di responsabilità a cui questo sarà sottoposto, incongruo affatto sarebbe il progredire ulteriormente i poteri provvisorii ed intermedi cui si affida oggi il regolare lo Stato, e non addivenire al più presto invece all'attivazione del regime definitivo, di cui dovremo poi godere.

Aggiunge ancora una difficoltà di diritto alla da lui negata protrazione ulteriore dei poteri intermediari, dappoichè questi ultimi avendo la loro autorità per delegazione dai poteri attuali, finiti questi colla promulgazione del nuovo Statuto, devon finire anche necessariamente quelli dei delegatari.

(Cost. Sub.)

FAHINA P. rappresenta un grave inconveniente che deriverebbe dalla proposta Figini, ed è che si lascierebbe con questa in libertà il Governo di convocare il Parlamento ad arbitrio suo, abbandonando frattanto nelle sue mani un ampio potere esecutivo.

(Conc.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE dice che anche non convocato il Parlamento immediatamente, non cesserebbe il regime di essere costituzionale, giacchè sarebbe regolato con quelle norme che nella costituente si troverebbero stabilite riguardo ai tempi d'intervallo fra una ed altre sessioni del Parlamento.

RATTAZZI relatore. Il potere intermedio non può cessare che al sottrarsi del nuovo, ma questi vi sottratta non già alla pubblicazione ma all'attivazione dello Statuto, la quale non è effettuata che colla convocazione del nuovo Parlamento.

(Cost. Sub.)

BALBO presidente del Consiglio dei ministri fa notare in riscontro, che il Ministero accettando l'emendamento Figini, dà anzi prova di non volere soverchiamente esteso il suo potere, perocchè il progetto primitivo gliene conferisce uno egualmente largo fino alla convocazione del successivo Parlamento, mentre l'emendamento glielo limita e fissa sino alla promulgazione del nuovo Statuto.

(Verb.)

BUFFA combattendo l'emendamento allega non doversi mai lasciar luogo ad un interregno, citando a questo proposito lo Statuto attuale, nel quale si dichiara ch'egli non avrà forza che dal momento in cui si riuniranno le Camere, dal momento cioè in cui sarà posto in attività.

(Conc.)

RAVINA dice non esservi luogo all'interregno temuto dal preopinante dacchè non si potranno abrogare le vigenti leggi che saran fatte eseguire da un potere esecutivo sempre esistente. Quanto al tempo della convocazione del Parlamento